

Proponente: 12.A
Proposta: 2020/324

del 17/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 457

del 17/06/2020

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALE ESTERNO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO DA PROMUOVERE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 59/2020 DEL T.A.R. DI PARMA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con deliberazione n. 100 I.D. del 11/6/2020, dichiarato immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco ad impugnare, con ricorso in appello al Consiglio di Stato, la sentenza n. 59/2020 con la quale il T.A.R. per l'Emilia-Romagna-Sezione di Parma, a definizione del giudizio n. 226/19 R.G. promosso dall'avv. S. G., ha dichiarato illegittime le modifiche/integrazioni all'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale introdotte con deliberazione n. 107 I.D. del 21/5/2019 *"nella misura in cui sono espressione di una formalistica interpretazione della locuzione "sentenza favorevole"*;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta ha ritenuto, per le ragioni ivi esplicitate, di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune ad un legale esterno ed ha demandato al sottoscritto l'individuazione ed il formale incarico di tale legale;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per un affidamento diretto, anche a fronte di inequivocabili ragioni di urgenza (come riconosciuto anche da Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 153 del 12 ottobre 2017), in quanto:

- in conseguenza della avvenuta notifica del provvedimento di primo grado il Comune deve necessariamente notificare il ricorso in appello entro l'imminente scadenza del "termine breve" per l'impugnazione; tale scadenza è, quindi, incompatibile con procedure di gara e/o comparative (anche a fronte delle considerazioni che seguono), oltre che di impossibile programmazione preventiva;
- non è possibile attivare procedure di gara e/o comparative semplificate, da fondarsi sul criterio aggiudicativo del prezzo più basso (in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sezione seconda, ordinanza cautelare n. 21 del 19 gennaio 2017; sentenze nn. 1289 dell'11 dicembre 2017 e 875 del 31 maggio 2017; che impongono nella presente fattispecie il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Ma soprattutto:

- la Corte di Giustizia UE, Sez. V, con sentenza del 6/6/2019, C-264/18, ha chiarito che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica/comparative degli appalti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, relativi alla rappresentanza legale in giudizio; secondo la Corte queste prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basi sull'*intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato; inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico; la Corte di giustizia, in definitiva, ritiene l'esclusione dei servizi legali dall'ambito di applicazione della

direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ampiamente giustificata alla luce di caratteristiche ontologiche proprie di questi servizi (che risultano, per l'appunto, nettamente differenti rispetto a quelle degli altri servizi inclusi);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 785 R.U.D. del 31/7/2019 con la quale l'allora dirigente ad interim del Servizio Legale conferiva all'avv. Alberto Bertoi di Reggio Emilia l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di primo grado, e considerato opportuno confermare l'incarico al medesimo legale anche per il grado di appello, sia per una continuità nella gestione del contenzioso che per un contenimento dei costi, con particolare riferimento alla fase di studio della controversia;

Precisato:

- che si è comunque in presenza di un servizio il cui importo previsto risulta essere inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- che non sussistono condizioni di mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti in quanto trattasi non già di nuovo incarico professionale ma di conferma, anche per il nuovo grado di giudizio, dell'incarico precedentemente conferito;

Ritenuto pertanto di conferire all'avv. Alberto Bertoi l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio da promuovere avanti il Consiglio di Stato per l'impugnazione della sentenza del T.A.R. di Parma richiamata in premessa;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della collaborazione dell'avv. Bertoi anche per la supervisione degli atti amministrativi e giudiziari connessi al contenzioso pendente tra il Comune e l'avv. S. G. che dovranno necessariamente essere adottati in conseguenza della sentenza di primo grado e delle richieste avanzate dalla controparte, in ogni caso connessi alla rappresentanza e difesa dell'Ente;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- che con riferimento agli incarichi da conferire all'avv. Bertoi è già stata assunta a bilancio la prenotazione di spesa n. 3836/2020;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di conferire, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un incarico professionale all'avv. Alberto Bertoi (con studio in Reggio Emilia, via Cisalpina n. 18/1) per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio di appello da promuovere avanti il Consiglio di Stato per l'impugnazione della sentenza n. 59/2020 emessa dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna-Sezione di Parma in esito al ricorso n. 226/19 R.G. promosso dall'avv. S. G.;
- 2) di conferire altresì all'avv. Alberto Bertoi incarico per la supervisione degli atti amministrativi connessi alla difesa dell'Ente e al contenzioso pendente tra il Comune e l'avv. S. G. che dovranno necessariamente essere adottati in conseguenza della sentenza di primo grado e delle richieste avanzate dalla controparte;
- 3) di dare atto che le prestazioni – come da preventivi presentati dall'avv. Bertoi – prevedono un compenso lordo di € 9.025,16 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA e 22% IVA) per l'attività di rappresentanza e difesa di cui al punto 1) e di € 1.268,80 (compresi ritenuta d'acconto, 4% CPA e 22% IVA) per l'attività di supervisione di cui al punto 2);
- 4) di disporre che gli incarichi siano disciplinati secondo lo schema di contratto allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di impegnare in favore dell'avv. Alberto Bertoi le spese di € 9.025,16 e di € 1.268,80 (di cui al punto 3) con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 3250 del P.E.G. 2020 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2020_PD_1201, centro di costo 0115, dandosi atto che in riferimento a tali spese è già stata assunta a bilancio la prenotazione di spesa n. 3836/2020;
- 6) di allegare curriculum e dichiarazione di compatibilità all'incarico del professionista;
- 7) di procedere alle pubblicazioni di legge in Amministrazione Trasparente
- 8) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim

Dott. Stefano Gandellini